

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**



Area Legale e Affari Generali
Settore Legale
Ufficio Atti Normativi e Regolamenti

Decreto n. 612
Anno 2024

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 09.05.1989, n. 168, recante norme sull'Autonomia Universitaria;
- VISTA** la Legge n. 240 del 30.11. 2010 e ss.mm.ii. "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTA** la Carta Europea dei Ricercatori adottata in data 11.03.2005;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26.07. 2018;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con decreto del Rettore n. 354 del 27.07.2011;
- VISTO** il Vigente Regolamento di Ateneo per i "Visiting Professor" e i "Visiting Researcher" emanato con D.R. n. 717 del 17.10.2007;
- RAVVISATA** la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui alla legge 240/2010 e ss.mm.ii;
- ACQUISITO** sul Testo aggiornato proposto il parere positivo del Prof. Roberto Poli, in qualità di Delegato del Rettore per i Regolamenti e Affari Legali;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico, in data 24.06.2024, in cui è stato espresso parere favorevole sulla bozza del Testo aggiornato del Regolamento suddetto, apportando modifiche allo stesso ed in particolare all'Art. 4 e all'Art. 6;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.06.2024 di approvazione del Testo aggiornato del Regolamento in materia di Visiting Professor e Visiting Researcher dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

DECRETA

ART. 1 - È emanato il Testo aggiornato del "Regolamento in materia di Visiting Professor e Visiting Researcher dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", che si allega sub. lett. A.

ART. 2 - Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto ed è pubblicato all'Albo on line di Ateneo e sul sito istituzionale alla sezione "Norme e Regolamenti".

Il presente decreto registrato è inserito nella raccolta ufficiale interna dell'Ateneo.

- 2 LUG. 2024

Il Responsabile del Settore Legale
(Avv. Maria Rosaria Marrocco)

Maria Rosaria Marrocco

R

IL RETTORE
(Prof. Marco DELL'ISOLA)

Marco Dell'Isola

Il Responsabile dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti
(Dott. Maria Teresa Pirolo)

Maria Teresa Pirolo





**REGOLAMENTO IN MATERIA DI VISITING PROFESSOR E VISITING RESEARCHER
DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali	1
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Conferimento dello status	2
Articolo 4 - Durata e visita delle sedi	3
Articolo 5 - Diritti e doveri connessi allo status	3
Articolo 6 - Erogazione contributo economico	4
Articolo 7 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale	5
Articolo 8 - Norme transitorie e finali	5

Articolo 1 - Ambito di applicazione e principi generali

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, dalla Legge del 30/12/ 2010 n. 240 e ss.mm.ii. e dallo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 661 del 26/07/2018, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (*di seguito brevemente Università*), con il presente Regolamento promuove, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la appartenenza allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione Superiore, facendone propri principi e strumenti.
2. Al fine di realizzare un'efficace strategia di cooperazione internazionale, l'Università promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti e ricercatori, disciplinando l'ammissione e la permanenza presso le proprie strutture didattiche e di ricerca di esperti e studiosi di elevato profilo scientifico afferenti ad una Università, un'Istituzione o un Ente internazionale, chiamati a collaborare per potenziare la qualità delle attività di ricerca e dell'offerta formativa di Ateneo e



rafforzare la propria rete in ambito internazionale.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) Ateneo: l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (di seguito Università);
- b) istituzioni internazionali pubbliche o private: Università, Enti/Istituzioni di formazione superiore, di ricerca e di produzione;
- c) struttura ospitante: i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale presso cui si svolge l'attività dei soggetti di cui al presente comma (di seguito Dipartimenti);
- d) studioso: soggetto che appartiene ad una delle seguenti categorie:
 - *Visiting Professor*: professore di ruolo o persona di elevata qualificazione scientifica appartenente alle istituzioni di cui alla lettera b), che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è chiamato a svolgere attività didattica e/o di ricerca;
 - *Visiting Researcher*: ricercatore o persona di elevata qualificazione scientifica, appartenente alle istituzioni di cui alla lettera b), che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, è invitato a svolgere attività di ricerca presso una struttura dell'Ateneo stesso;
- e) docente *proponente*: professore o ricercatore dell'Ateneo che invita gli studiosi di cui alla lettera d) per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca congiunta.

Articolo 3 - Conferimento dello status

1. L'ammissione dello studioso, con la 1a qualifica di *Visiting Professor o Researcher*, avviene con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato.
2. L'ammissione è proposta al Consiglio di Dipartimento interessato dal docente proponente e deve recare le seguenti informazioni:
 - a) il *curriculum vitae* dello studioso, con l'indicazione della categoria di appartenenza tra *Visiting Professor, Researcher*;
 - b) l'istituzione di provenienza;
 - c) se esistente, i riferimenti dell'Accordo o del Programma di ricerca da cui deriva la permanenza



in Ateneo;

- d) l'attività formativa affidata al *Visiting Professor*;
 - e) gli eventuali oneri finanziari a carico dell'Università;
 - f) il periodo di permanenza presso l'Università, con indicazione delle date di inizio e fine della visita.
3. Lo status di "*Visiting*" è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere presso l'Università.
4. Al termine del periodo di permanenza, compresa l'eventualità di cessazione anticipata qualora lo studioso non possa svolgere in tutto o in parte le attività programmate, il docente proponente dovrà redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di Dipartimento di riferimento.

Articolo 4 - Durata e visita delle sedi

1. Il periodo di permanenza del *Visiting Professor* deve essere almeno di trenta giorni sino al massimo di un anno.
2. Il periodo di permanenza del *Visiting Researcher* deve essere almeno di trenta giorni sino al massimo di un anno, anche non continuativi, tenuto conto che trattasi di attività di ricerca e non di erogazione di attività didattica riferita ad una precisa semestralità dell'Anno Accademico di riferimento.
3. I periodi di permanenza, indicati ai commi precedenti, possono essere derogati dagli specifici accordi o programmi di ricerca.
4. La visita ha luogo presso la struttura ospitante e precisamente il Dipartimento presso cui è svolta l'attività didattica e/o di ricerca, in capo alla quale grava la responsabilità contabile e amministrativa della gestione della stessa, nonché l'espletamento delle procedure di accoglienza.

Articolo 5 - Diritti e doveri connessi allo status di *Visiting Professor* e *Visiting Researcher*.

1. Lo studioso è tenuto a:
 - a) svolgere le sue attività secondo il programma didattico e/o di ricerca approvato dalla struttura ospitante (Dipartimento);
 - b) attenersi alle disposizioni in tema di sicurezza sui posti di lavoro e delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile dell'Ateneo;
 - c) dotarsi a sue spese e cura, durante il periodo di permanenza in Ateneo, di adeguata copertura



- assicurativa sanitaria;
- d) se *Visiting Professor*, compilare e sottoscrivere apposito registro delle lezioni che sarà vistato dal Direttore del Dipartimento interessato;
 - e) se *Visiting Reserchear*, redigere una relazione scientifica dell'attività di ricerca svolta nel periodo di durata della visita e consegnarla al docente proponente.
2. Per l'intero periodo di permanenza, la struttura ospitante deve assicurare allo studioso:
- a) coordinamento con l'Ufficio Rapporti Internazionali, competente per l'assistenza amministrativa (permessi di soggiorno, ecc.);
 - b) assistenza logistica e supporto informativo, nonché tutti i servizi di accoglienza, connessi all'organizzazione della visita;
 - c) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività programmate;
 - d) una polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per danni a terzi;
 - e) accesso alle risorse informatiche/biblioteche/laboratori dell'Università;
 - f) l'integrazione, sia del *Visiting Professor* che del *Visiting Reasercher*, nel Consiglio di Dipartimento interessato con voto consultivo per il periodo di permanenza presso l'Università,
 - g) libertà e autonomia scientifica.

Articolo 6 - Erogazione contributo economico

1. Lo status di "*Visiting*" non conferisce allo studioso il diritto a retribuzione e/o rimborso spese da parte della struttura ospitante, a meno che non sia espressamente previsto negli eventuali Accordi e/o Convenzioni tra Università ospitante e Ente di provenienza.
2. Nei suddetti Accordi e/o Convenzioni, potrà essere stabilito che il compenso spettante sia commisurato ai compensi mensili lordi relativi alla "qualifica equivalente" di professore Ordinario, Associato, Ricercatore.
3. Il conferimento di incarichi di docenza a contratto allo studioso può essere, altresì, attribuito sia a titolo gratuito che a titolo oneroso ed è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30/12/2010, n. 240.
4. Se gli incarichi suddetti sono a titolo oneroso le risorse destinate sono quelle stabilite o tramite Accordi e/o Convenzioni con altre Università ed Enti o specifiche risorse assegnate dai



Dipartimenti e dall'Ateneo gravanti sul Bilancio Unico di Ateneo.

Articolo 7 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e alla struttura ospitante, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri Enti o Istituzioni terze.
2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dallo studioso nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale sono regolati in conformità al Regolamento di Ateneo per la generazione, valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca.

Articolo 8 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione ed è pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale di Ateneo alla sezione "Norme e Regolamenti".

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

